

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VI Commissione,

premesso che:

in un comunicato il Ministro delle finanze ha affermato che « il versamento delle imposte », per gran parte dei contribuenti, « va effettuato tra il 1° maggio ed il 20 giugno 1999 », con possibilità per chi lo volesse, di ritardare il pagamento sino al 20 luglio, maggiorandolo degli interessi;

i modelli necessari per compilare la dichiarazione, e quindi adempiere agli obblighi fiscali, contengono istruzioni dirette ai contribuenti, emanate alla luce di disposizioni regolamentari non efficaci perché non ancora pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*;

il modello per il versamento dell'Irap non è ancora a disposizione dei cittadini;

mancano gli stampati necessari per gli adempimenti, mentre sono state inserite recentemente le nuove regole stabilite sulla base degli studi di settore con l'impossibilità per i contribuenti di avere il tempo necessario per l'applicazione e la valutazione delle medesime;

per alcune dichiarazioni il termine di presentazione dovrebbe scadere il 31 maggio 1999;

tanto quanto sopra è la prova della confusione che regna nel ministero delle finanze, che ignora il dibattito sulle norme contenute nello Statuto del contribuente in corso di esame presso la Commissione finanze della Camera;

impegna il Governo

a prorogare, con apposito provvedimento, il termine dei versamenti in materia fiscale, già fissati al 20 giugno 1999, al 20 luglio 1999, nonché a prorogare alla stessa

data il termine per la presentazione delle dichiarazioni attualmente previsto per dati anteriori.

(7-00751)

« Contento ».

INTERPELLANZA

La sottoscritta chiede di interpellare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere - premesso che:

l'interpellante nella sua qualità di legale rappresentante del partito-movimento politico Cobas per l'Autorganizzazione costituito con atto notarile del 31 dicembre 1996 - prima di adire istanze superiori sovranazionali e gli organi ordinari della giustizia nazionale - ha proposto ricorso al Presidente della Repubblica per l'ingiustizia subita da centinaia di migliaia di elettori italiani, parzialmente privati del diritto di partecipare alle elezioni al Parlamento europeo con proprio simbolo, regolarmente depositato ed accettato;

nei termini di legge vennero infatti presentati il contrassegno di lista al Ministero dell'interno e le liste di candidati alle cancellerie delle Corti di appello sedi degli Uffici elettorali circoscrizionali di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo. Poiché il comma 4 dell'articolo 12 della legge del 24 gennaio 1979, n. 18, non imponeva l'adempimento della raccolta delle firme prevista dai commi precedenti del suddetto articolo, le liste dei candidati non erano corredate da quelle sottoscrizioni. Ed infatti, l'Ufficio circoscrizionale di Roma ammetteva senza muovere alcun rilievo la lista, quello di Napoli escludeva la lista ma, presa visione della opposizione e di ulteriore documentazione, trasmetteva, per il successivo esame, tutti gli atti all'Ufficio centrale per l'esame definitivo. Quelli di Venezia, Milano e Palermo escludevano la lista. Contro l'esclusione è stata proposta tempestiva opposizione;

purtroppo però, l'Ufficio elettorale nazionale respingeva tutte le opposizioni, compresa quella di Napoli (che pure era corredata di parere favorevole dell'Ufficio circoscrizionale remittente) sul presupposto della nullità per mancanza delle firme degli elettori sottoscrittori;

per la verità, ad indurre in errore gli Uffici circoscrizionali e l'Ufficio centrale era stata una circolare informativa del Ministero degli interni che si rifaceva a note della Segreteria Generale della Camera dei deputati in cui si utilizzava ai fini della interpretazione del citato articolo 12, comma 4, delle legge n. 18 del 1979 il vigente Regolamento della Camera, che non ha alcuna rilevanza ai fini delle formalità da osservare per la presentazione delle liste. Infatti, Regolamenti vigenti in entrambi i rami del Parlamento esplicano la loro efficacia esclusivamente all'interno del Parlamento stesso e raggiungono la sola finalità di regolare in maniera efficiente, efficace ed il più possibile economica l'attività delle Camere. Di contro, la normativa invocata (articolo 12 della legge citata) è completa in ogni sua parte e stabilisce che è sufficiente per un partito-movimento politico regolarmente costituito, anche con un solo parlamentare, la sola presentazione della lista senza obbligo di firme di elettori sottoscrittori, cosa recepita per intero da due Uffici circoscrizionali, Roma e Napoli, non secondi a nessun'altro. D'altronde, tale interpretazione è conforme anche alla « intenzione del legislatore » così come si desume dall'intervento del rappresentante del Governo, onorevole Darida, e dalla parlamentare Castellina, resi in Aula alla Camera nel dibattito tenuto nel corso dell'approvazione della legge;

attualmente la lista Cobas per l'Autorizzazione partecipa alle elezioni al Parlamento europeo soltanto nella circoscrizione dell'Italia centrale creando una enorme disparità nell'espressione del libero voto rispetto alle altre parti d'Italia, il che apre lo spazio per un contenzioso che coinvolgerà immediatamente il risultato

elettorale e successivamente la credibilità, la rappresentatività e la legittimità degli eletti -:

quali iniziative intendano attivare in sede di istruttoria relativa al ricorso al Capo dello Stato, al quale l'interpellante si è rivolta affinché, avvalendosi dei suoi poteri, quale primo magistrato d'Italia, intervenga affinché sia ripristinato l'ordine costituzionale violato, evitando soprattutto l'inutile spesa di una consultazione elettorale così menomata in partenza per gli errori commessi.

(2-01830)

« Malavenda ».

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

TASSONE e VOLONTÈ. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che:

l'ondata di profughi proveniente dalla regione balcanica prosegue incessantemente, con ogni mezzo, per raggiungere le coste italiane;

la maggior parte dei profughi sono bambini in tenera età e donne in precarie condizioni fisiche in conseguenza delle persecuzioni, dei disagi e delle difficoltà del conflitto -:

se non ritenga di attivare urgentemente una campagna di igiene e profilassi con idonee misure sanitarie, prevedendo anche le vaccinazioni previste per i cittadini italiani per tutti i profughi provenienti dalla regione balcanica sia a tutela dei profughi che a difesa della salute pubblica.

(3-03878)

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

POSSA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che:

l'Irap è stata istituita a parità di gettito articolo 3, comma 144, lettera e) legge n. 662 del 1996;